

Istruzioni per la richiesta di ritorno di un minore

Accordi applicabili

La **Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori** (qui appresso: Convenzione dell'Aia) e la **Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento** (qui appresso: Convenzione europea) permettono di avviare una procedura giudiziaria in vista del ritorno (procedura semplificata di assistenza giudiziaria). Entrambe presuppongono che i minori siano stati trasferiti **in modo illecito** dallo Stato della loro **dimora abituale, Stato contraente della Convenzione**, in un altro Stato contraente o siano ivi trattenuti. Qualora non sia noto l'attuale luogo di soggiorno, ma si presupponga che i minori si trovino in uno Stato contraente, l'Autorità centrale può fornire un aiuto per localizzarli.

Dal momento che la Convenzione europea, oltre a presupporre l'esistenza di un provvedimento relativo all'affidamento, prevede un termine di soli sei mesi per la presentazione della richiesta (termine di perenzione), non vieta di statuire nel merito del diritto di custodia e prevede condizioni supplementari per l'esecutorietà, nella maggior parte dei casi si applica la Convenzione dell'Aia, alla quale si riferiscono pertanto le informazioni che seguono.

Per informazioni in merito alla compilazione della richiesta di ritorno (Convenzione pertinente, procedura più consona nonché possibili costi e svolgimento della stessa) si prega di **rivolgersi all'Autorità centrale svizzera**. Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro [opuscolo](#).

Condizioni per la presentazione della richiesta

Ogni persona o autorità che detiene e ha **effettivamente esercitato il diritto di custodia esclusiva o congiunta o il diritto di determinare il luogo di dimora dei minori** può presentare una richiesta di ritorno (cf. [l'Autorità parentale dal 1° luglio 2014](#)). Anche la semplice violazione di un divieto di lasciare la Svizzera può rappresentare un trasferimento illecito.

I minori non devono ancora aver compiuto il **sedicesimo anno di età** e essere stati trasferiti o trattenuti in un altro Stato contraente **senza il consenso** di chi presenta la richiesta (p. es. dopo aver fatto visita a parenti o dopo un soggiorno di vacanza).

In caso falliscano tutti i tentativi di risolvere i conflitti in via amichevole, si consiglia di non aspettare troppo a lungo per presentare la richiesta di ritorno dei minori: qualora l'autorità giudiziaria competente avvii la procedura soltanto dopo lo **scadere dei 12 mesi** fissati dalla Convenzione dell'Aia, è possibile che la richiesta venga respinta se i minori si sono già integrati nel nuovo ambiente.

La richiesta di ritorno può essere presentata all'Autorità centrale svizzera, a quella estera (con copia all'Autorità centrale svizzera) o direttamente alla competente autorità giudiziaria nell'attuale luogo di soggiorno dei minori. L'ultima opzione è consigliabile in particolare per i casi molto urgenti (situazione di pericolo, scadenza imminente del termine di 12 mesi, ecc.); il più delle volte essa presuppone tuttavia l'intervento di un patrocinatore legale a spese del richiedente.



Attenzione: nel quadro di una procedura di ritorno si decide esclusivamente del ritorno dei minori nello Stato della loro dimora abituale. L'autorità giudiziaria **non** può emanare **alcuna decisione riguardante i diritti dei genitori** (autorità parentale, custodia, diritto di determinare il luogo di dimora dei minori, ecc.), a meno che non si rendano necessarie misure urgenti a protezione dei minori. L'idoneità dei genitori a prendersi cura dei minori è rilevante soltanto qualora questi ultimi siano esposti a gravi pericoli al momento del ritorno.

Compilazione del modulo

Si prega di compilare il modulo nella lingua ufficiale dello Stato in cui (presumibilmente) soggiornano i minori. Nel caso in cui non si tratti di una lingua ufficiale svizzera, si prega di compilare un modulo supplementare in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. In caso di dubbio occorre contattare l'Autorità centrale. Se si è a conoscenza del luogo in cui si trovano i minori, si voglia indicare nel riquadro «Autorità centrale richiesta (Paese)» lo Stato estero contraente. È importante che il modulo sia completo (data e firma) e leggibile.

In casi urgenti, in particolare qualora si rendano necessarie misure a protezione dei minori, è possibile trasmettere la richiesta dapprima via fax o e-mail.

Cifra I

Descrizioni fisiche nonché **recenti primi piani e/o foto a figura intera** dei minori e delle presunte persone che li accompagnano o se ne prendono cura (possibilmente via e-mail) possono rivelarsi utili e vanno allegate in particolare nei casi in cui non sia chiaro o noto dove si trovino i minori.

È altrettanto necessario indicare la dimora abituale dei minori e da quanto tempo questi vi soggiornassero. Se disponibili, si consiglia di allegare documenti comprovanti queste informazioni.

Cifra III

L'Autorità centrale può **collaborare alle ricerche** e ordinare che i minori vengano iscritti nel sistema di ricerca della polizia; lo stesso non vale per le persone che li accompagnano. In casi particolarmente urgenti si prega di contattare l'Autorità centrale.

Cifra IV

Alcuni Stati richiedono un documento (e-mail su carta o altro) comprovante che il richiedente abbia domandato invano il rientro del minore o che il rientro sia stato rifiutato. Se disponibile, si consiglia di allegare una copia di un simile documento.

Cifra V

Qualora il diritto di presentare una richiesta emani dalla decisione di un'autorità amministrativa (p. es. autorità di protezione dei minori) o giudiziaria (p. es. sentenza di tutela dell'unione coniugale o di divorzio) o da un accordo giuridicamente vincolante, si prega di allegare una **copia con attestazione di forza di cosa giudicata**.

Si prega di indicare come sono stati esercitati i diritti di custodia e visita, in particolare qualora i genitori siano separati.



Cifra VI

Le Autorità centrali possono soltanto fornire consulenza su eventuali **misure** urgenti a **protezione dei minori**, ma non possono né adottarne né disporne alcuna. L'Autorità centrale svizzera può inoltrare le segnalazioni di pericolo all'Autorità centrale estera oppure, qualora i minori si trovino in Svizzera, alle autorità giudiziarie svizzere o alle autorità di protezione dei minori

Dal momento che le procedure di ritorno possono protrarsi a lungo a seconda dei casi e dei Paesi di soggiorno, è fondamentale che i minori abbiano contatti regolari con il genitore cui sono stati sottratti; qualora il contatto sia ostacolato o interrotto, si prega di illustrare il problema specifico. È inoltre possibile presentare all'autorità giudiziaria una richiesta corredata di proposte concrete volte al **mantenimento di contatti regolari** per tutta la durata della procedura (contatti e/o visite: quando, dove, con quale frequenza, tramite quale canale, ecc.).

Cifra VII

Si prega di informare immediatamente l'Autorità centrale di eventuali **decisioni rilevanti ai fini della procedura di ritorno ed emanate dalle autorità giudiziarie o amministrative** dopo la presentazione della richiesta.

Si prega altresì di segnalare immediatamente all'Autorità centrale se si sta considerando di sporgere **denuncia** o se si è già proceduto in tal senso.

Cifra VIII

È provato che la risoluzione amichevole dei conflitti concorre a evitare procedure di ritorno gravose, lunghe e in parte costose. Permette inoltre di tener conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei minori coinvolti nonché di trovare soluzioni rapide e durature.

Non tutti gli Stati contraenti prevedono la risoluzione extragiudiziale dei conflitti tramite **procedura di conciliazione o mediazione**. L'Autorità centrale può verificare che esista tale possibilità e quali siano i costi ad essa connessi (cf. [Opuscolo](#) e [Guida SSI](#)).

Cifra IX

È possibile agevolare l'organizzazione e l'esecuzione del rientro, nell'interesse dei minori coinvolti, andando personalmente a recuperare i minori o incaricando a tal fine una persona fidata.

Cifra X

Se si teme che possano essere mosse pesanti accuse contro la propria persona per impedire il ritorno dei minori (p. es. violenza domestica, abusi, problemi psicologici e di dipendenza, stalking, rifiuto di versare gli alimenti, ecc.), si consiglia di prendere contatto con l'Autorità centrale e chiarire se sia necessario segnalarlo già nella richiesta.

Cifra XI

Il modulo di richiesta e tutti gli allegati devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato contraente in cui (presumibilmente) soggiornano i minori. Al fine di evitare inutili spese di traduzione e ritardi nella procedura, si prega di chiarire dapprima con l'Autorità centrale quali documenti debbano essere tradotti e in quale lingua.



Informazioni e consulenza

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA
Autorità centrale in materia di rapimento
internazionale di minori
Bundesrain 20
CH - 3003 Berna

Tel.: +41 58 463 88 64
Fax: +41 58 462 78 64
E-mail: kindeschutz@bj.admin.ch